Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 22 novembre 1941 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 22 NOVEMBRE 1941-XX:

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cattedre per gli Istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore e dell'Ordine tecnico.

Esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di interprete di ruolo nel Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Esami di abilitazione in via straordinaria all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istruzione media.

(4521 - 4522 - 4523)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni del Prestito redimibile 5 % sorteggiate nella 4ª estrazione del 10 novembre 1941-XX.

(4538)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con Regio decreto in data 8 *agosto* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 15 *settembre* 1941-XIX, *registro n.* 6 *Aeronautica, foglio n.* 240, *sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:*

CROCE DI GUERRA

CALAFATO Giuseppe, da Buccheri (Siracusa), Tenente pilota. — Ufficiale addetto ai servizi aeroportuali di una importante base aerea, si prodigava costantemente nel disimpegno delle mansioni affidategli. Durante una incursione aerea nemica, restava sul campo incurante del pericolo, per essere pronto ad assicurare l'assistenza dovuta agli apparecchi in missione attesi per il rientro. In numerose incursioni, si distingueva sempre per coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Aeroporto di Gadurrà, 14 aprile 1941-XIX.

FRERI Sebastiano, da Venezia, Tenente A.A.r.s. — Ufficiale addetto ai servizi aeroportuali di una importante base aerea, costantemente si prodigava con intelligenza e capacità nel disimpegno delle mansioni affidategli. Durante una incursione aerea notturna, sprezzante del pericolo, provvedeva a far atterrare un velivolo con motore avariato ed al limite dell'autonomia, che chiedeva urgentemente l'illuminazione del campo. In numerosi attacchi aerei nemici si distingueva sempre per coraggio, alto senso del dovere e spirito di sacrificio. — Aeroporto di Gadurrà, 10 aprile 1941-XIX.

(4358)

Con Regio decreto in data 8 *agosto* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *settembre* 1941-XIX, *registro n.* 6 *Aeronautica, foglio n.* 250, *sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:*

MEDAGLIA D'ARGENTO

VALENTINO Saturno, da Nocera Terinese (Catanzaro), Capitano pilota. — Comandante di squadriglia otteneva dal suo reparto un magnifico rendimento in un periodo operativo particolarmente contrastato. Nell'esecuzione di missioni di guerra, in pochi giorni veniva successivamente colpito in volo dalla caccia avversaria, bombardato e colpito in decollo, abbattuto in fiamme, ma ciò non fletteva il suo animo adamantino. Incendiati dal nemico i velivoli, in un lungo ripiegamento per via ordinaria esaltava lo spirito dei propri uomini eccitandone la volontà sotto le offese avversarie e si ritirava con tutti i suoi materiali, con tutti i suoi stoici feriti. Dalla sua opera rifulsero dedizione eroica al dovere, fortissima volontà, purissimo valore militare. — Fronte Cirenaico, 27 dicembre 1940-1° febbraio 1941-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

MELCHIORI Alessandro, da Ancona, Maggiore R. E. — Ufficiale superiore del R. E. partecipava volontariamente ad alcune azioni di bombardamento su lontane basi nemiche dimostrando sprezzo del pericolo, sangue freddo, alto spirito combattivo. — Cielo di Marsa-Matruk, Cairo, Canale di Suez, 18-24 novembre 1940-XIX.

(4348)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 novembre 1941-XX, n. 1247.

Proroga della validità dei concorsi a cattedre universitarie e dei concorsi per assistente e proroga dei termini per l'approvazione degli statuti universitari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogato di un anno il biennio di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie, espletati negli anni 1939-XVII e 1940-XVIII e degli elenchi dei vincitori dei concorsi all'ufficio di assistente universitario, espletati negli anni medesimi.

Art. 2.

Le modificazioni agli statuti delle Università e degli Istituti universitari avranno vigore per l'anno accademico 1941-42-XX, anche se disposte con Regi decreti in data posteriore al 29 ottobre 1941-XX, ma non oltre detto anno accademico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 12 novembre 1941-XX, n. 1248.

Estensione ai vincitori dei concorsi a cattedre universitarie delle norme del R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, relativo alla sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra, e, fino a sei mesi dopo la cessazione di essa, i vincitori dei concorsi a cattedre universitarie, i quali, entro il periodo di validità delle terne, siano stati o siano in servizio militare o militarizzati, oppure siano stati o siano comunque dislocati in terre d'oltremare o in servizio presso Enti militari, potranno conseguire la nomina a straordinario anche indipendentemente dal possesso del requisito di coniugato o di vedovo fermo rimanendo, peraltro, che da tale requisito non potrà prescindersi per la loro successiva nomina ad ordinario.

La nomina a straordinario dovrà essere disposta durante il periodo di validità della terna.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249.

Provvedimenti diretti a incoraggiare la produzione del grano, della segale e dell'orzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e per le foreste, per le finanze, per le corporazioni e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la campagna granaria 1941-42 è concesso, a carico del bilancio dello Stato, un premio di semina di L. 200 per ogni ettaro seminato a grano, a segale o ad orzo, nel territorio del Regno.

Il premio è attribuito al conduttore del fondo, il quale, nel caso di fondo condotto a colonia parziaria o comunque a compartecipazione, è tenuto a corrisponderne ai coloni o compartecipanti una quota parte proporzionale al rapporto secondo il quale, in base ai relativi contratti di compartecipazione o capitolati di colonia, si effettua la ripartizione dei prodotti di cui sopra.

Art. 2.

Il conduttore aspirante alla concessione del premio di cui al precedente articolo deve, a pena di decadenza, denunciare al podestà del Comune nel cui territorio si trova il fondo, entro un mese dall'effettuazione della semina e, per la semina eseguita anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, entro un mese dalla pubblicazione stessa, la superficie seminata distintamente a grano, segale od orzo.

La denuncia deve essere redatta su scheda conforme al modello allegato al presente decreto e vistato d'ordine Nostro dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. La scheda viene fornita al denunciante dalla Sezione della cerealicoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

La scheda contenente la denuncia è soggetta al visto del podestà, a cura del quale è trasmessa alla Sezione della cerealicoltura, che, previo controllo e l'apposizione del proprio visto, la invia all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

Il podestà e la Sezione provinciale della cerealicoltura nell'apporre il visto sulla denuncia, ove non convengano sull'esattezza della superficie denunciata, hanno facoltà di proporne la rettifica.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, previ gli accertamenti che crederà del caso, determinerà in via definitiva la misura della superficie in rapporto alla quale il denunciante è ammesso alla liquidazione del premio.

Quando, dagli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, risulti che la superficie effettivamente seminata è inferiore a quella denunciata, per entità tale da doversi presumere l'intento dell'illecito profitto, il capo dell'Ispettorato ha facoltà di proporre, ad apposita Commissione, la totale esclusione dal premio, del conduttore denunciante.

Tale Commissione, le cui decisioni sono inappellabili, è costituita, in ogni provincia, dal prefetto che la presiede, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, dal presidente dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dal segretario dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura e dal presidente della Sezione della cerealicoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

La Commissione delibera a maggioranza di voti, ed, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

I componenti della Commissione, ove impediti, possono farsi sostituire.

Art. 4.

Ai grani precoci prodotti nel 1942, e conferiti all'ammasso, viene attribuita una maggiorazione di prezzo di L. 40 al quintale, per i grani precoci di produzione dell'Italia meridionale e insulare e delle provincie di Littoria e di Roma e di L. 20 al quintale per i grani precoci di produzione del restante territorio del Regno.

Tale maggiorazione sarà corrisposta in aggiunta all'importo dovuto per il prezzo del grano, per le quote integrative e per qualsiasi altro titolo, cui possa aver diritto il conferente.

Art. 5.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 1, è autorizzata, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di L. 1.200.000.000. Tale somma sarà gradualmente stanziata in bilancio a seconda del fabbisogno.

Per provvedere agli accertamenti di competenza degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai sensi del precedente art. 3, gli stanziamenti dei capitoli 2, 4, 15 e 16 del predetto stato di previsione vengono rispettivamente aumentati di L. 150.000, L. 1.400.000, L. 300.000 e L. 400.000.

E' altresì aumentato di L. 250.000 lo stanziamento del cap. 5 ai fini della concessione di premi di operosità e rendimento al personale che ne venga giudicato specialmente meritevole. Entro il limite di L. 150.000 indicato nel precedente comma 2 il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad assumere personale avventizio con le norme, limiti e condizioni di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108.

Art. 6.

Per far luogo al pagamento dei premi di semina, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere a favore dei prefetti e, per la provincia di Lubiana e per il Governatorato della Dalmazia rispettivamente, dell'Alto commissario e del Governatore, ordini di accreditamento per i quali si può prescindere dai limiti massimi fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte, negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni conseguenti all'applicazione del precedente art. 5, nonchè quelle per il pagamento della maggiorazione stabilita dall'art. 4.

Sugli stanziamenti che saranno disposti per la maggiorazione di prezzo pei grani precoci di cui all'art. 4, possono essere concesse, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, anticipazioni di fondi alle Sezioni per la cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura le quali provvedono al pagamento di detta maggiorazione.

Art. 8.

Nella provincia di Lubiana i compiti demandati dagli articoli 2 e 3 del presente decreto alla Sezione della cerealicoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, nonchè quelli demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, vengono spiegati dall'Ufficio agrario costituito presso l'Alto commissariato. L'Alto commissario stabilisce la procedura da seguire in luogo di quella prevista dagli articoli 2 e 3 predetti e nomina, nel modo che ritenga meglio idoneo, una Commissione per gli adempimenti di cui al comma 4 dello stesso art. 3.

Nel Governatorato della Dalmazia il Governatore spiega le medesime attribuzioni che il comma precedente attribuisce all'Alto commissario per la provincia di Lubiana. Il Governatore medesimo si vale, in ciascuna delle dette Provincie, dell'opera della rispettiva Regia prefettura.

Nei territori di cui ai precedenti comma saranno, con decreto da emanarsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, adottate particolari norme per l'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 4.

Art. 9.

La lettera *a*) del comma 1° dell'art. 14 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627, viene così modificata:

a) « Per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati artificiali e l'impianto di questi ultimi, nonchè per promuovere l'aumento della produttività dei prati artificiali e la diffusione degli erbai e per favorire, in genere, la maggiore valorizzazione della produzione foraggera ».

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 75. — MANCINI

(ALLEGATO)

Modello della scheda di denuncia delle superfici seminate a grano, a segale od orzo nell'annata agraria 1941-42.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concessione dei premi per la semina del grano, della segale e dell'orzo da granella nell'annata agraria 1941-42

Spazio riservato al Comune Scheda di denuncia n°......

PROVINCIA DI . . . . COMUNE DI . . . .

Denuncia delle superfici coltivate a grano, segale ed orzo da granella nell'annata agraria 1941-XIX - 1942-XX.

Il sottoscritto . . . . residente a . . . . nella sua qualità di conduttore (1) (. . . .) del fondo (o dei fondi) denominato (o denominati) . . . . di complessivi ha. . . . . , di cui a seminativo arborato ha. . . . . e a seminativo semplice ha. . . . . condotto (o condotti) (2) . . . .

Dichiara

sotto la sua personale responsabilità di aver seminato, nel periodo $\frac{\text{autunnale}}{\text{primaverile}}$ (3):

a) a grano Ettari . . . .

b) a segale Ettari . . . .

c) a orzo $\frac{\text{vestito}}{\text{mondo}}$ Ettari . . . .

La superficie coltivata a frumento è ripartita, per varietà, nel modo indicato nello specchio di cui appresso:

(1) Precisare, tra parentesi, se il conduttore è proprietario, affittuario enfiteuta o usufruttuario del fondo o dei fondi denunciati.

(2) Precisare il sistema di conduzione del fondo (a conduzione diretta, a mezzadria, a colonia parziaria, a compartecipazione).

(3) Cancellare la dizione che non occorre (coloro che effettuano semine di grano, orzo o segale sia nel periodo autunnale sia in quello primaverile dovranno presentare due distinte denuncie).

La presente denuncia deve essere presentata dai conduttori di fondi rustici al podestà del Comune nel cui territorio sono coltivati i terreni ai quali la denuncia stessa si riferisce.

Ripartizione, per varietà, delle superfici coltivate a frumento

Grani teneri a maturazione precoce		Grani teneri a maturazione normale o tardiva		Grani duri	
Varietà	Superficie ettari	Varietà	Superficie ettari	Varietà	Superficie ettari

Ripartizione delle superfici totali coltivate a grano, segale ed orzo fra i mezzadri, coloni e compartecipanti

(Da riempire nel caso di fondi condotti a mezzadria, colonia parziaria o a compartecipazione).

Numero d'ordine	Denominazione del fondo	Cognome e nome del Capo famiglia	Rapporto contrattuale (1)	Superfici seminate a grano, segale, orzo e quote di partecipazione dei coloni o compartecipanti					
				Grano		Segale		Orzo	
				Ettari	Quota %	Ettari	Quota %	Ettari	Quota %
			Totali						

Data . . . .

Firma del denunciante

. . . .

(1) Indicare se a mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione.

Nota. — Occorrendo, inserire fogli intercalari firmati dal denunciante.

Visto del Podestà del Comune

Il sottoscritto, sull'esattezza della presente denuncia circa la superficie complessiva seminata a grano, segale ed orzo dall'agricoltore . . . . dichiara:

La superficie denunciata è { confermata / rettificata come appresso:

Data . . . .

Timbro del Comune

Visto, *Il Podestà*

. . . .

Visto della Sezione della cerealicoltura

Confrontata la presente denuncia con gli elementi e dati in possesso della Sezione, dichiara:

La superficie denunciata è { confermata / rettificata come appresso:

Data . . . .

Timbro della Sezione

Visto, *Il direttore della Sezione*

. . . .

Determinazioni del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura

La superficie in rapporto alla quale il denunciante è ammesso alla liquidazione del premio viene definitivamente determinata in ettari . . . .

In base agli accertamenti eseguiti si propone alla Commissione la totale esclusione del denunciante dalla concessione del premio (1).

Data . . . .

Timbro dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura

Visto, *Il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura*

. . . .

(1) Tale proposta viene fatta nel caso in cui dagli accertamenti eseguiti risulti che la superficie effettivamente seminata è inferiore a quella denunciata per entità tale da doversi presumere l'intento dell'illecito profitto.

da staccare

Comune di . . . . Scheda di denuncia n. . . . .

Ricevuta di denuncia di coltivazione di grano, segale e orzo da granella

Si dichiara che . . . . residente nel Comune di . . . . ha denunciato di aver seminato, complessivamente, nell'annata agraria 1941-42, durante il periodo autunnale / primaverile a grano ha. . . . . . , a segale ha. . . . . . . , a orzo ha. . . . . nel fondo (o nei fondi) da lui condotti in questo Comune.

. . . . lì . . . . . . 194 . . X . . E.F.

Timbro del Comune

Il Podestà

. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1250.
Circoscrizioni degli Uffici tecnici del catasto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572;

Visto l'art. 3 del regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539, per la esecuzione del testo unico medesimo;

Visti i Regi decreti 20 giugno 1935-XIII, n. 1334, e 4 gennaio 1937-XV, n. 8, che stabiliscono le circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici del catasto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità di fissare le sedi e le circoscrizioni degli Uffici tecnici del catasto in relazione allo stato dei lavori di formazione del nuovo catasto terreni nelle varie provincie, nonchè di sopprimere gli Uffici tecnici del catasto di Pescara e di Ragusa, nelle cui circoscrizioni la formazione del nuovo catasto terreni è ultimata e quello di Forlì, nel quale le operazioni di formazione sono ormai di scarsa entità e possono essere condotte senza pregiudizio dall'Ufficio tecnico del catasto di Firenze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Uffici tecnici del catasto di Forlì, Pescara e Ragusa sono soppressi.

Art. 2.

Le sedi e le circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici del catasto sono stabilite come appresso:

Sede dell'Ufficio	Circoscrizione
Agrigento	Provincia di Agrigento
Alessandria	» » Alessandria
Arezzo	» » Arezzo
Ascoli Piceno	» » Ascoli Piceno
Belluno	» » Belluno
Benevento	» » Benevento
Caltanissetta	» » Caltanissetta
Campobasso	» » Campobasso
Catanzaro	» » Catanzaro
Chieti	» » Chieti
Cosenza	» » Cosenza
Ferrara	» » Ferrara
Firenze	» » Firenze
	» » Forlì
Genova	» » Genova
Grosseto	» » Grosseto
L'Aquila	» » L'Aquila
La Spezia	» » La Spezia
Livorno	» » Livorno
Lucca	» » Lucca
Macerata	» » Macerata
Messina	» » Messina
Novara	» » Novara
Parma	» » Parma
Perugia	Provincia di Perugia
	» » Terni
Piacenza	» » Piacenza
Pisa	» » Pisa
Pistoia	» » Pistoia
Reggio Calabria	» » Reggio Calabria
Rieti	» » Rieti
Roma	» » Roma
	» » Viterbo
Savona	» » Savona
Siena	» » Siena
Sondrio	» » Sondrio
Teramo	» » Teramo
Trapani	» » Trapani
Udine	» » Udine
Vercelli	» » Vercelli

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 76. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 novembre 1941-XX.
Inibizione di riacquisto di cittadinanza italiana.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'atto in data 12 luglio 1941-XX reso dal sig. Alberto Tommaso Rosasco, nato a S. Francisco di California il 1° dicembre 1857 da Paolo e da Anna Woodmann, con cui egli ha dichiarato avanti l'ufficiale dello stato civile di Genova di rinunziare alla cittadinanza degli Stati Uniti di America e di voler riacquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di frustrare l'intento del dichiarante;

Veduto il parere in data 11 novembre 1941-XX, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto.

Veduto l'art. 9 della legge su menzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato, con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al sig. Alberto Tommaso Rosasco il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4540)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 novembre 1941-XX.
Inibizione di riacquisto di cittadinanza italiana.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'atto in data 5 agosto 1941-XX reso dal sig. Guglielmo Rosasco di Alberto Tommaso, nato a Genova l'8 giugno 1888, con cui egli ha dichiarato avanti l'ufficiale dello stato civile di Genova di rinunziare alla cittadinanza degli Stati Uniti d'America e di voler riacquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di frustrare l'intento del dichiarante;
Veduto il parere in data 11 novembre 1941-XX, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge su menzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato, con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Guglielmo Rosasco il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4541)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 novembre 1941-XX.
Inibizione di riacquisto di cittadinanza italiana.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'atto in data 5 agosto 1941-XIX reso dal sig. Aroldo Rosasco di Alberto Tommaso, nato a Genova il 9 luglio 1886, con cui egli ha dichiarato avanti l'ufficiale dello stato civile di Genova di rinunziare alla cittadinanza degli Stati Uniti d'America e di voler riacquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di frustrare l'intento del dichiarante;
Veduto il parere in data 11 novembre 1941-XX, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge su menzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato, con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al sig. Aroldo Rosasco il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1941-XX

. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4542)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1941-XIX.
Costituzione di un Corpo di ormeggiatori nel porto di Taranto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Ritenuta la necessità di costituire un Corpo di ormeggiatori nel porto di Taranto;
Vista la legge 31 dicembre 1928, n. 3056;

Decreta:

L'art. 14 del regolamento per il servizio di pilotaggio nel porto di Taranto, approvato con decreto del commissario per i Servizi della marina mercantile, in data 18 novembre 1923, è abrogato.
La Direzione marittima di Bari provvederà alla costituzione di un Corpo di ormeggiatori nel suddetto porto di Taranto, secondo le facoltà conferitele dalla citata legge 31 dicembre 1928, n. 3056.

Roma, addì 25 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(4545)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1941-XX
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Littoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;
Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Littoria;
Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, col quale sono stati conferiti i poteri dell'assemblea generale dei partecipanti al commissario del Consorzio per l'approvazione del bilancio e di quant'altro è di competenza dell'assemblea;
Vista la delibera commissariale 17 ottobre 1941-XIX con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Littoria, nel testo seguente:
Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Littoria è fissata in L. 100 ».
Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dell'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimbor-

sata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1941-XX

(4533) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della S. A. Vernici italiane Standard, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1940-XVIII, con il quale il Consigliere nazionale Rodolfo Vecchini fu nominato sequestratario della S. A. Vernici italiane Standard, con sede a Milano;
Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Vecchini richiamato alle armi;
Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

L'avv. Luigi Terzaghi è nominato sequestratario della S. A. Vernici italiane Standard, con sede a Milano, in temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Rodolfo Vecchini richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4504)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoche di cittadinanza italiana

Con decreto del prefetto di Trieste in data 28 dicembre 1939 è stato revocato, a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il decreto del 18 novembre 1921, n. XIII.B.2891, col quale veniva concessa la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1890, all'ebreo Giuseppe Bertel fu Giacomo.

(4506)

Con decreto del prefetto di Trieste in data 15 dicembre 1940 è stato revocato, a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il decreto 4 febbraio 1926, n. 13 B. N. 64-26, col quale veniva concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1920, all'ebreo Enrico Levi fu Angelo Marco.

(4507)

Con decreto del prefetto di Trieste in data 28 dicembre 1939 è stato revocato, a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il decreto del 22 maggio 1923, n. XIII.B.7639, col quale veniva concessa la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1890, all'ebreo Antonio Elfer di Davide.

(4508)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VERCELLI

Trasformazione di società.

Ditta: « S.E.T.V.I.S. » Soc. anonima Lavorazione Materie Plastiche ed Affini - Vercelli, numero di iscrizione al C.P.C. 20304, con sede in Vercelli, via F. Borgogna n. 1 e stabilimento in via Pietro Micca, rappresentata legalmente dal rag. Valenti Paolo fu Giovanni, residente a Milano, amministratore unico, attualmente in carica.

Da cancellarsi dall'elenco a seguito dell'avvenuta trasformazione da Società in accomandita semplice in Società anonima.

(4535)

Vendita del cuoio a stacco quadro o a modello

Il Ministero delle corporazioni, con circolare n. 158 del 6 novembre 1941-XX indirizzata ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, ha stabilito che la maggiorazione di prezzo nelle vendite del cuoio effettuate col sistema dello stacco quadro o a modello, non debba superare il 20 % del prezzo fissato per la vendita del cuoio per merce intera o a pezzi.

(4551)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria del Credito cooperativo di Colle Isarco (Bolzano)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria del Credito cooperativo di Colle Isarco, consorzio registrato a garanzia illimitata avente sede in Colle Isarco (Bolzano) e che l'assemblea generale straordinaria dei soci, all'uopo convocata, ha deliberato lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione ordinaria della società.

(4515)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.